

(N. 1530)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 1951

Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, fu provveduto tra l'altro a stabilire — in attesa del nuovo ordinamento definitivo dell'Esercito — gli organici « provvisori » degli ufficiali di detta Forza armata.

Tali organici « provvisori », sanciti da provvedimento di legge solo nel gennaio 1948, furono calcolati sul finire dell'anno 1946 e riferiti oltre che alla forza bilanciata dell'epoca, alla necessità di stabilire con carattere di urgenza una linea di ripiegamento alle eliminazioni di vario genere dal servizio permanente effettivo allora in corso e, nello stesso tempo, una base di partenza per rimettere in moto a partire dal 1° luglio 1947 il meccanismo dell'avanzamento, fermo dal settembre 1943.

L'urgenza della soluzione indusse ad uno studio fondato principalmente sul criterio

della proporzionalità, criterio che se è rispondente allo scopo quando si vada alla ricerca di dati medi, mal soccorre quando sia riferito a ruoli nei quali l'evoluzione dei mezzi faccia variare i coefficienti di quantità, attribuiti, rispettivamente, al materiale e all'uomo.

A ciò è da aggiungere che il calcolo degli organici — che avrebbe dovuto subire una evoluzione in aumento nel periodo 1947-48, in rapporto specialmente alle mutate condizioni dell'Esercito in tale ultimo anno ed alle conseguenti aumentate necessità di impiego di ufficiali a causa della diversa costituzione delle nuove unità improntate allo sfruttamento dei moderni più potenti mezzi di lotta si è concretato, con il ricordato decreto n. 45, in cifre che, già deficitarie in partenza, sono oggi assolutamente inadeguate al bisogno.

Dal 1947 ad oggi, infatti, il lavoro di ricostruzione dell'Esercito è stato veramente intenso, in quanto si è dovuto riorganizzare o costituire *ex novo* gran parte delle unità di base del nuovo Esercito dando ad esse una struttura tale da consentire l'impiego dei nuovi mezzi di offesa e di difesa creati in seguito alle esperienze dell'ultimo conflitto.

È poi da tener presente che nel nuovo ordinamento dell'Esercito - per il quale gli studi sono in via di definizione - sarà prevista oltre al complesso base di unità e reparti costituenti l'ossatura delle grandi unità del tipo divisione che, nel numero più volte annunciato, dovranno garantire una prima consistente difesa della frontiera, un'organizzazione territoriale capace di soccorrere alle complesse esigenze del funzionamento di un esercito.

Da quanto esposto, considerate in modo particolare le ragioni contingenti per le quali si giunse agli organici « provvisori » del 1948, può agevolmente dedursi che il numero degli ufficiali di cui ai cennati organici, non più sufficienti alle attuali e previste esigenze, deve essere adeguatamente integrato; si rende perciò necessario affrontare con carattere di urgenza il problema degli organici degli ufficiali, che è ragione di vita per ogni esercito, tanto più se, come nel caso dell'Italia, si tratti di un piccolo esercito, la cui efficienza deve essere qualitativa più che quantitativa.

In relazione a quanto precede è stato predisposto l'unito disegno di legge, delle cui norme particolari si dà qui di seguito ragione in dettaglio.

L'articolo 1 stabilisce i nuovi organici di ciascun ruolo e grado, con un aumento complessivo, nei confronti degli organici provvisori di cui al citato decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, di 3561 unità, così distribuite: 8 generali di corpo d'armata, 30 generali di divisione e ufficiali di grado corrispondente, 26 generali di brigata e ufficiali di grado corrispondente, 122 colonnelli, 457 tenenti colonnelli, 589 maggiori, 1263 capitani e 1066 subalterni.

Il calcolo dei nuovi organici è stato effettuato temperando le necessità del bilancio con la esigenza di apportare ad ogni arma o servizio aumenti proporzionali e percentuali,

maggiori o minori, in rapporto ai concreti e indifferibili bisogni dei quadri con i quali si dovrà provvedere all'inquadramento delle grandi unità e alla organizzazione territoriale di cui si è fatto cenno.

Nell'intento, però, di ripartire l'onere finanziario in più esercizi e, nello stesso tempo, allo scopo di evitare un anormale ed improvviso afflusso verso l'alto della gerarchia con conseguente svuotamento dei gradi iniziali, ove esistono le maggiori deficienze di ufficiali, il raggiungimento degli organici di che trattasi è stato graduato nel tempo (vi provvede il successivo articolo 2), ripartendo in un triennio gli aumenti di organico e disponendo che, prima di procedere alla ripartizione, si faccia luogo al riassorbimento delle eccedenze in atto esistenti in alcuni ruoli e gradi rispetto agli organici di cui al decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

Con l'articolo 1 viene altresì previsto il conferimento della carica di designato per il comando di armata a tre generali di corpo d'armata, possibilità questa che, già considerata per un più elevato numero di generali dalla legge di ordinamento del 1940 e dal regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, non era stata contemplata nella fase di assestamento dei quadri dell'Esercito dal ricordato decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

La istituzione dei tre comandanti designati di armata risponde alla necessità di disporre, in tempo di pace, di tre ufficiali generali che, investiti, in ragione della carica cui sono designati, di autorità di comando superiore a quella dei pari grado comandanti militari territoriali, possano tempestivamente predisporre gli studi strategico-logistici inerenti alla organizzazione ed all'impiego delle grandi unità cui potrebbero essere eventualmente preposti.

Completano la disciplina dell'argomento norme di procedura intese a consentire il conferimento della carica predetta, non essendo allo scopo applicabile le precedenti disposizioni in materia. Dette norme di procedura, peraltro, non fanno che anticipare le identiche disposizioni che al riguardo saranno contenute nella nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate.

In considerazione poi della eventualità che gli incarichi di capo di stato maggiore della difesa e di consigliere militare del Presidente della Repubblica siano affidati ad un ufficiale generale dell'Esercito, viene previsto il collocamento in soprannumero, agli organici della carica di designato d'armata e del relativo grado, dell'ufficiale generale cui sia conferito uno degli incarichi predetti. Analoga norma sarà del resto contenuta nei disegni di legge relativi agli organici degli ufficiali delle altre due Forze armate.

Nelle categorie degli ufficiali generali, inoltre, vengono ripristinati i gradi di tenente generale dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione, del servizio automobilistico, del servizio sanitario (medici) e del servizio di commissariato (commissari) soppressi nella fase di contrazione degli organici, e ciò in funzione dell'ordinamento dei relativi servizi, la cui importanza richiede ufficiali di alto grado al sommo della gerarchia come, del resto, è già in atto per gli analoghi e corrispondenti servizi delle altre due Forze armate.

Per quanto attiene ai criteri ed alle proporzioni secondo cui sono stati aumentati gli organici, meritano un particolare cenno gli intendimenti in base ai quali sono stati formulati i nuovi organici degli ufficiali dell'arma dei carabinieri.

Mentre, infatti, gli organici delle altre armi e servizi hanno subito aumenti in sostanza proporzionali alle accresciute esigenze dei quadri, per l'arma dei carabinieri, più che apportare mutamenti di rilievo alle porzioni dei quadri, si provvede ad una migliore ripartizione degli organici tra i vari gradi in rapporto:

alla riorganizzazione del riparto territoriale dell'arma intesa ad alleggerire, in base alla esperienza, la troppo estesa giurisdizione di alcuni comandi di gruppo o di legione con la conseguente istituzione di nuovi comandi di gruppo o di legione;

alla sentita opportunità di delineare nettamente le funzioni del generale di divisione vicecomandante dell'Arma, separandole da quelle di comando e ispettive che vengono assolve, nei confronti dell'organizzazione territoriale e mobile dell'Arma, da altri ufficiali generali dello stesso grado.

In complesso, all'aumentato fabbisogno di un generale di divisione e 2 di brigata, di 66 ufficiali superiori e di 18 capitani, corrisponde una diminuzione di 46 subalterni, talchè il volume complessivo degli ufficiali dell'Arma proposto con il disegno di legge di che trattasi è superiore di sole 41 unità a quello degli organici ora in vigore.

Nell'articolo 1 sono state infine inserite, come già nell'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, norme intese a disciplinare la situazione e il numero degli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione, i quali gravano sugli organici dell'arma di appartenenza.

L'articolo 2 provvede, come si è detto, a graduare nel tempo ai fini delle promozioni, frazionandoli in tre parti uguali, gli aumenti dell'organico.

Peraltro, in relazione alle eccedenze di fatto esistenti in taluni ruoli e gradi di ufficiali superiori e inferiori derivate dalla contrazione organica effettuata con il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, nonché alle eccedenze che al 31 dicembre 1950 saranno esistenti nei tre gradi del ruolo unico degli ufficiali generali per effetto dell'applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, si stabilisce nel terzo comma dell'articolo — come già detto — che tutte le menzionate eccedenze debbono essere calcolate nei nuovi organici prima di far luogo alla ripartizione degli aumenti nel triennio. Con ciò si intende pervenire al più presto ad una completa e definitiva sistemazione dei ruoli, anche per fare in modo che le nuove leggi di stato e di avanzamento trovino, alla data della loro entrata in vigore, una situazione organica normalizzata.

Con l'articolo 3, primo comma, vengono fissati i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito. Detti limiti di età, specificamente indicati nella tabella annessa al disegno di legge rispetto a quelli preesistenti, rimangono invariati per gli ufficiali di tutte le armi, ad eccezione dei carabinieri per i quali si ha un aumento di anni due nei gradi di maggiore, di capitano e di subalterno. Aumenti invece si hanno per tutti i servizi nei gradi di tenente generale e di maggior generale (rispettivamente di anni due) nonché di tenente colonnello e di capitano

(rispettivamente di un anno); una diminuzione di un anno si ha invece per i subalterni. Le variazioni apportate ai limiti di età nei detti gradi dei servizi si basano sulla riconosciuta opportunità e possibilità di stabilire limiti di età uniformi per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei servizi delle tre Forze armate.

In effetti il primo comma dell'articolo 3 e relativa tabella riproducono, dandovi efficacia dal 1° gennaio 1951, disposizioni già facenti parte del disegno di legge sullo stato degli ufficiali delle tre Forze Armate (articolo 35, primo comma e tabella n. 1) attualmente all'esame del Parlamento. L'inserimento nel provvedimento di legge sui nuovi organici delle disposizioni relative ai limiti di età risponde all'intendimento di rendere al più presto operanti gli aumenti dei limiti di età nei ruoli e gradi in cui tali aumenti sono previsti — con ciò venendo incontro, per quanto possibile, ai voti espressi sull'argomento nei due rami del Parlamento — in previsione del maggior tempo che occorrerà per l'esame e la definizione da parte del Parlamento medesimo del disegno di legge sullo stato degli ufficiali. Inoltre, col far corrispondere ad una medesima data (1° gennaio 1951) aumento di organici e aumento di limiti di età è sembrato poter raggiungere il giusto punto di equilibrio tra le aspirazioni degli ufficiali cui tale ultimo aumento viene a giovare e le aspettative degli ufficiali prossimi all'avanzamento, i quali, per effetto della permanenza in carriera e conseguente promozione di pari grado più anziani, avrebbero altrimenti visto frustrate tali aspettative.

Il secondo comma, poi, del citato articolo 3, riproducendo anche esso una norma già inserita, con carattere di maggiore generalità in relazione al suo riferimento agli ufficiali di tutte e tre le Forze armate, nel disegno di legge sullo stato (articolo 98), fa salvo, nell'unico caso di diminuzione, il preesistente maggior limite di età per l'ufficiale che alla data di entrata in vigore della legge rivesta il grado cui la diminuzione stessa si riferisce. Trattasi di una norma di evidente equità che non abbisogna di particolare commento.

L'articolo 4 intende alla soppressione, altresì con effetto dal 1° gennaio 1951, dell'istituto

del limite di promovibilità introdotto per i maggiori e i tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria o genio dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, e che può dirsi abbia assolto ormai alla funzione transitoria per la quale venne istituito.

Sarebbe stato nell'intendimento dell'Amministrazione di far luogo alla soppressione del limite di promovibilità in occasione della nuova legge di avanzamento, nella quale appunto l'istituto non sarà considerato.

Senonchè la necessità di non procrastinare oltre nel tempo la possibilità di utilizzare nei gradi superiori ottimi maggiori o tenenti colonnelli d'arma raggiunti dal cennato limite ma non dall'età, e la considerazione che allo stato delle cose non è prevedibile da quale data potrà avere effetto la cennata nuova legge di avanzamento, hanno consigliato di anticipare in occasione dell'aumento degli organici il provvedimento di che trattasi; con ciò anche venendo incontro ai voti in proposito espressi in Parlamento.

Anche questo provvedimento viene attuato in parallelo con gli aumenti di organico; ciò eviterà che vengano eluse le aspettative di carriera degli ufficiali prossimi alla promozione e che, in dipendenza dell'abrogazione del limite di promovibilità, verranno posposti nello avanzamento ai pari grado ai quali giova la soppressione dell'istituto.

Gli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge recano norme per la eventualità che in qualche ruolo già attualmente deficitario possano verificarsi nei gradi di subalterno, in conseguenza delle promozioni ad aumento organico, ulteriori deficienze tali da compromettere la stabilità del ruolo stesso.

Viene data facoltà al Ministro della difesa, nel caso che la deficienza di ufficiali subalterni sia superiore ad un quarto dell'organico fissato dalla legge, di bandire concorsi per il reclutamento straordinario di subalterni tra ufficiali di complemento, con la limitazione che il numero dei posti da assegnare al concorso non superi il quarto delle nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo che sono state effettuate o che prevedibilmente dovranno esserlo, nell'anno, ai sensi del testo unico sul reclutamento degli ufficiali.

Con le norme dei tre cennati articoli, le quali — tra l'altro — precisano anche i requisiti sostanziali che debbono essere posseduti dagli ufficiali di complemento per la partecipazione ai concorsi, si tende:

ad assicurare ai ruoli eventualmente deficitari la necessaria efficienza e stabilità, il che rappresenta una delle condizioni essenziali per l'inquadramento dei reparti minori;

ad evitare, mediante le cautele previste, che, come è accaduto in passato, si faccia luogo a reclutamenti straordinari in misura indiscriminata e comunque tale da compromettere il normale ritmo di avanzamento degli ufficiali a provenienza regolare.

Con l'articolo 8 si stabilisce che le restanti deficienze nei ruoli — eventualità, questa, possibile in ragione delle limitazioni previste per i cennati reclutamenti straordinari — potranno essere coperte mediante l'impiego *temporaneo*, a domanda, di ufficiali di complemento che abbiano ultimato il servizio di prima nomina.

La speciale facoltà concessa dall'articolo 8, che è destinata a soccorrere nei casi in cui resti eventualmente scoperto, nei gradi di ufficiale subalterno, un numero di posti tale

da recar danno al servizio, verrà usata solo in caso di assoluta necessità.

Sia la facoltà di effettuare reclutamenti straordinari, sia l'altra di impiegare ufficiali di complemento a domanda sono comunque limitate nel tempo, in funzione del periodo entro il quale si prevede che gli organici fissati dall'articolo 1 del disegno di legge potranno essere raggiunti.

L'articolo 9 dello schema, in relazione a quanto disposto nell'articolo 1 per la designazione al comando di armata dei generali di corpo d'armata, abroga il primo comma dell'articolo 40 della legge 9 maggio 1940, n. 370.

L'articolo 10, infine, detta norme per la copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione del disegno di legge, onere che, circoscritto nel primo anno alla somma di 582 milioni, aumenta di anno in anno in proporzione all'aumento graduale degli organici, fino a consolidarsi nella maggiore spesa annua di lire 3.494 milioni.

Per l'esercizio finanziario 1950-51 al cennato onere di lire 582 milioni viene fatto fronte con riduzione compensativa di pari importo del capitolo 265 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1951 gli organici degli ufficiali dell'Esercito per le armi, per i servizi e per i gradi di cui appresso, sono fissati come segue:

UFFICIALI GENERALI.

Generali di corpo d'armata.	25
Generali di divisione.	48
Generali di divisione dei carabinieri.	4
Tenenti generali del servizio tecnico di artiglieria.	1
Tenenti generali del servizio tecnico della motorizzazione.	1
Tenenti generali del servizio automobilistico.	1
Tenenti generali medici.	1
Tenenti generali commissari.	1
Generali di brigata.	96
Generali di brigata dei carabinieri.	8
Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria.	2
Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione.	2

Maggiori generali del servizio automobilistico	2
Maggiori generali medici.	4
Maggiori generali commissari.	2

Fra i 25 generali di corpo d'armata sono compresi tre generali di corpo d'armata designati per il comando di armata. La carica di designato per il comando di armata è conferita al generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo, prescindendo dall'ordine di anzianità; il conferimento della carica è effettuato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il generale di corpo d'armata designato per il comando di armata cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della Difesa è considerato in soprannumero ai tre generali designati per il comando di armata e all'organico dei generali di corpo d'armata. Sono altresì considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di corpo d'armata cui sia conferita la carica predetta, nonché l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.

UFFICIALI SUPERIORI E INFERIORI.

ARMI E SERVIZI	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Subalterni
Carabinieri	28	134	159	514	581
Fanteria	225	586	1.001	2.001	2.107
Cavalleria	21	56	94	190	200
Artiglieria	135	351	599	1.198	1.262
Genio	61	158	266	540	563
Servizio automobilistico	22	88	170	320	356
Servizio sanitario (medici)	34	153	191	416	252
Servizio sanitario (chimici farmacisti)	2	12	20	40	26
Servizio di commissariato (commissari)	15	40	70	142	93
Servizio di commissariato (sussistenza)	—	12	24	92	97
Servizio di amministrazione	13	75	155	393	272
Servizio veterinario	2	10	19	35	24

Gli ufficiali superiori ed inferiori del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione sono compresi negli organici degli ufficiali dell'arma o servizio di provenienza.

Il loro numero è fissato come appresso:

Servizio tecnico di artiglieria

Colonnelli. 10
Tenenti colonnelli, maggiori o capitani. 77

Servizio tecnico della motorizzazione:

Colonnelli. 10
Tenenti colonnelli, maggiori e capitani. . 66

Nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico, il numero degli ufficiali di cui agli organici sopra indicati è diminuito, di volta in volta, di altrettante unità, quanti sono gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione dello stesso grado appartenenti alla stessa arma o servizio.

Art. 2.

Gli organici stabiliti con l'articolo 1 della presente legge, nei ruoli e gradi in cui presentano aumenti rispetto agli organici fissati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti gradualmente sotto le date del 1° gennaio 1951, del 1° gennaio 1952 e del 1° gennaio 1953, frazionando gli aumenti stessi in tre parti uguali. Qualora la ripartizione dia resto consistente in una unità, questa sarà portata in aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951; qualora il resto consista in due unità, una di esse sarà aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1951, l'altra parte degli aumenti da attuare al 1° gennaio 1952.

Gli aumenti di organico consistenti in una sola unità saranno attuati sotto la data del 1° gennaio 1951, gli aumenti consistenti in due unità saranno attuati per una unità sotto la data del 1° gennaio 1951, per l'altra sotto la data del 1° gennaio 1952.

Prima di procedere alla ripartizione di cui ai commi precedenti saranno computate, negli organici stabiliti con l'articolo 1, le eccedenze

esistenti nei vari ruoli e gradi rispetto agli organici di cui al decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1951, la tabella n. 1 annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369, concernente i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta modificata in conseguenza delle variazioni ai predetti limiti di età apportate dal decreto legislativo luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

Ai tenenti e sottotenenti dei servizi automobilistico, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di età previsto per i gradi predetti anteriormente al 1° gennaio 1951.

Art. 4.

Con effetto dal 1° gennaio 1951 è abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727.

Art. 5.

Per gli anni 1951, 1952 e 1953, nei ruoli ove si verificano deficienze di subalterni superiori a un quarto dell'organico di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi per esami per il reclutamento straordinario di subalterni tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina.

Il numero dei posti che potrà essere messo a concorso, per ciascuno degli anni predetti e per ogni ruolo di arma di servizio, non potrà superare un quarto del numero dei subalterni nominati o da nominare, nell'anno, in servizio permanente effettivo con le norme di cui al testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

I concorsi potranno essere banditi per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo solo per i servizi sanitario e veterinario.

Il Ministro della difesa, potrà negare, in ogni caso, con provvedimento non motivato, l'ammissione ai concorsi.

Art. 6.

Gli aspiranti ai concorsi di cui all'articolo precedente dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni. Essi non dovranno aver superato, alla data del bando di concorso l'età di 26 anni, se aspiranti alla nomina ad ufficiale delle armi, o di 28 anni se aspiranti alla nomina ad ufficiale dei servizi.

Agli ufficiali di complemento che saranno nominati in servizio permanente effettivo con grado di tenente nei servizi sanitario e veterinario o di sottotenente nelle armi e negli altri servizi non potrà essere attribuita, nel grado, anzianità assoluta anteriore a quella che sarà conferita ai pari grado nominati ufficiali, nell'anno, con le norme di cui al predetto testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

Gli ufficiali che saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nelle armi e nei servizi conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado ai sensi dell'articolo 7 del citato testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, ma non frequenteranno i corsi di applicazione e di perfezionamento di cui allo stesso articolo 7.

Art. 7.

Le disposizioni necessarie per l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 5 e 6 saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del

Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 8.

Il Ministro della difesa è autorizzato a sopprimere alle deficienze di ufficiali subalterni, che risultassero nei vari ruoli dopo effettuati i reclutamenti straordinari di cui agli articoli precedenti, trattenendo in servizio nel periodo di tempo 1° gennaio 1952-31 dicembre 1953, in numero non superiore alle deficienze esistenti, ufficiali di complemento, che abbiano ultimato il servizio di prima nomina e che ne facciano domanda.

Art. 9.

È abrogato il primo comma dell'articolo 40 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni.

Art. 10.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà per lire 582 milioni sull'esercizio finanziario 1950-51, per lire 1.747 milioni sull'esercizio finanziario 1951-52, per lire 2.912 milioni sull'esercizio finanziario 1952-53 e per lire 3.494 milioni sull'esercizio finanziario 1953-1954 e su ciascuno degli esercizi successivi.

Alla copertura dell'onere di lire 582 milioni a carico del suddetto esercizio 1950-51 verrà fatto fronte mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 265 dello stato di previsione dell'esercizio del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE
DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO

GRADO	Ufficiali dell'Arma dei carabinieri	Ufficiali generali provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, arti- glia e genio e ufficiali superiori e inferiori di dette Armi	Ufficiali dei servizi tecnici (artiglieria e motorizzazione) e dei servizi auto- mobilistico, sani- tario (medici e chimici farmaci- sti), (di commis- sariato (commis- sari e sussistenza), di amministrazione e veterinario	Ufficiali con carriera limitata al grado di capitano
Generale d'armata	—	65	—	—
Generale di corpo d'armata desi- gnato d'armata	—	64	—	—
Generale di corpo d'armata . . .	—	63	—	—
Generale di divisione e tenente generale	64	60	65	—
Generale di brigata e maggiore generale	62	58	63	—
Colonnello	58	56	60	—
Tenente colonnello	56	54	57	—
Maggiore	55	52	55	—
Capitano	52	48	52	52
Subalterni	50	48	50	51

NOTA. — Agli ufficiali del ruolo del servizio geografico e del ruolo dei maestri di scherma conservati ad esaurimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, agli ufficiali già appartenenti ai ruoli di mobilitazione e ai ruoli dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, tratti in servizio permanente ai sensi degli articoli 14 e 15 dell'anzidetto decreto legislativo, si continuano ad applicare i limiti di età per essi previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale maestro direttore di banda dell'Arma dei carabinieri si continua ad applicare il limite di età di anni 60 previsto dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.